



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

**DISCIPLINARE DEL MERCATINO PERIODICO
TEMATICO**

Allegato A alla D.G.C. n. 63 del 12/4/2017

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare.

Il presente disciplinare riguarda le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e scambio su aree pubbliche in occasione del mercatino tematico.

Art. 2 – Periodicità della manifestazione.

Il mercatino avrà cadenza mensile per undici mesi all'anno con esclusione di agosto, nella terza domenica del mese.

I mercatini si effettueranno con qualsiasi condizione atmosferica, nel caso di mancato svolgimento non si potranno recuperare in altre date

Art. 3 – Tipologia della manifestazione.

La manifestazione ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, modernariato, di cose antiche ed usate oggetto di collezionismo.

Nella manifestazione possono essere esposti e venduti indicativamente i seguenti generi:

oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa purché antichi, monete antiche e filatelia, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione.

Prodotti alimentari tipici, artigianato alimentare d'eccellenza e km 0.

Ai sensi di legge si intende per oggetti di antiquariato quelli ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 legge n. 137/2002".

Art. 4 – Collaborazione alla gestione.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di Associazione specializzata per l'organizzazione e la gestione del mercatino, tale attività non dovrà comportare oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale. Spetta comunque al Comune il rilascio delle autorizzazioni/concessioni e l'attività di vigilanza.

Art. 5 - Localizzazione, configurazione ed articolazione.

La manifestazione si svolge in San Mauro Torinese, sul Ponte Vittorio Emanuele (ponte vecchio).

I posteggi totali non potranno superare il numero di 120 (centoventi).

L'area di ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq 6.

Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensione dei posteggi nonché la soppressione del mercatino.

Art. 6 – Soggetti ammissibili alla partecipazione:

Sono ammessi a partecipare al mercatino gli operatori commerciali in possesso:

1) Dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con o senza l'uso di posteggio rilasciata ai sensi del D. Lgs. N. 114/1998;

2) Artigiani restauratori di oggetti riguardanti la specificità del mercato, detti operatori artigianali devono essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo tenuto presso le C.C.I.A.A..

3) Produttori agricoli iscritti nell'apposito albo tenuto presso le C.C.I.A.A.

4) Coloro che espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (c.d. hobbisti / OPI).

5) Collezionisti privati di generi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7 – Regime autorizzatorio.

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 28/1999.

Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio non possono rappresentare un numero percentuale superiore al 50% del totale dei posti del mercatino.

Art. 8 – Attività di vendita.

L'attività di vendita è disciplinata dal D. Lgs. 114/1998, dalla L.R. 28/1999 e dalle varie disposizioni Regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

Art. 9 – Orario.

Per lo svolgimento delle varie operazioni dovranno essere osservati i seguenti orari:

1) dal mese di novembre al mese di marzo incluso:

- occupazione del posteggio dalle ore 08,00
- esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 18.00
- sgombero del posteggio entro le ore 19.00

2) dal mese di aprile al mese di ottobre incluso:

- occupazione del posteggio dalle ore 07,00
- esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- sgombero del posteggio entro le ore 20.00

Art. 10 – Concessione dei posteggi.

L'occupazione dei posteggi è soggetta a concessione temporanea del suolo pubblico a valersi per ogni mercatino.

Al fine di garantire la qualità del mercato non si prevedono subingressi.

Non è prevista l'operazione di assegnazione di posti vacanti.

Eventuali posteggi resisi vacanti nel giorno di svolgimento, possono essere assegnati ad operatori presenti e già concessionari di un posto purché abbiano la disponibilità immediata dell'attrezzatura necessaria, ciò a valersi per un singolo posto per ogni operatore.

Art. 11 – Tasse e canoni.

Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento, anche per mezzo dell'Associazione organizzante, di:

- taxa di occupazione temporanea di suolo pubblico stabilita dalla Deliberazione del Consiglio Comunale inerente ai mercati;
- taxa di smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalla Deliberazione del Consiglio Comunale inerenti ai mercati.
- Il pagamento è dovuto se l'occupazione viene effettivamente compiuta.

Art. 12 – Obblighi e divieti.

Per quanto riguarda le norme comportamentali da tenersi da parte degli operatori partecipanti al mercatino, si rimanda quanto previsto dall'art. 11 del vigente Regolamento dei mercati della Città di San Mauro T.se, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 12/2001 e s.m.i..

Le eventuali sanzioni saranno applicate ai sensi dell'art. 15 del suddetto Regolamento.

Art. 13 – Vigilanza.

Al Comando di Polizia Locale è demandato il compito di vigilare affinché nell'area del mercatino siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare.